



**ASSOCIAZIONE  
RADIOAMATORI ITALIANI  
SEZIONE DI VERONA  
"G. FACCIOLI"**

***REGOLAMENTO  
INTERNO  
DELLA SEZIONE***



## DISPOSIZIONI GENERALI

### ***Art. 1 - (Costituzione e scopi)***

La Sezione A.R.I. di Verona, costituita in base agli Art. 50 e 52 dello Statuto Sociale approvato con D.P.R. 24 novembre 1977, n. 1105 e conformemente a quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto e del Regolamento del Comitato Regionale, ha lo scopo di cooperare con la Sede Centrale ed il Comitato Regionale per il maggior sviluppo dell'Associazione e per il miglior conseguimento degli scopi di cui all'Art. 3 dello Statuto Sociale.

### ***Art. 2 - (Competenza)***

Ai fini dei contatti con le Autorità e per le attività varie, la Sezione A.R.I. costituita nel capoluogo di provincia ha competenza territoriale provinciale, esclusi i Comuni dove sono già costituite altre Sezioni e salvo diversi accordi.

### ***Art. 3 - (Patrimonio)***

Il patrimonio della Sezione è costituito:

- a) dalla Biblioteca;*
- b) da donazioni, lasciti e versamenti straordinari eventualmente effettuati da Soci o da terzi (siano quest'ultimi persone fisiche o giuridiche);*
- c) da materiale, apparecchiature radioelettriche e strumentazioni varie;*
- d) da beni mobili, arredi e cancelleria;*
- e) da beni immobili;*
- f) da tutto ciò che, non previsto espressamente alle lettere "c", "d", "e", risulta dal Libro Inventario. Le eventuali eccedenze attive della gestione annuale possono essere destinate dall'Assemblea Ordinaria alla costituzione o all'accrescimento di un fondo riserva.*



◆ SOCI

**Art. 4 - (Ammissione e quote)**

Per ottenere l'ammissione a Socio devono essere esperite le formalità di cui all'Art. 9 dello Statuto A.R.I.. La domanda deve essere accompagnata dal versamento alla Segreteria Generale della quota sociale annualmente fissata e resa nota entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il versamento della quota sociale annua deve essere effettuato entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente. A partire da tale data e fino alla data dell'avvenuto pagamento, al Socio non in regola saranno sospesi tutti i diritti e servizi sociali, così come previsto dal Regolamento di Attuazione dello Statuto. I Soci juniores sono tenuti al pagamento di metà della quota associativa stabilita per i Soci Effettivi; i Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa.

**Art. 5 - (Diritti dei Soci)**

I Soci delle Sezioni A.R.I., in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto:

- a) *a prendere parte alle votazioni, sia nelle Assemblee di Sezione che nei referendum (solo Soci Effettivi);*
- b) *a ricevere le eventuali pubblicazioni di Sezione;*
- c) *a servirsi della Biblioteca di Sezione secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione;*
- d) *ad usufruire del servizio QSL nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'A.R.I.;*
- e) *ad utilizzare il materiale, le apparecchiature radioelettriche e le strumentazioni varie di proprietà della Sezione secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione;*
- f) *di proporre reclamo, attraverso il Consiglio Direttivo di Sezione, contro l'ammissione di un nuovo Socio o contro la permanenza nell'Associazione di una persona che ritenga priva dei requisiti necessari o compia atti incompatibili con i fini perseguiti dall'A.R.I..*



***Art. 6 - (Recesso ed esclusione)***

Il recesso e l'esclusione del Socio avvengono ai sensi dell'Articolo 12 lettere " a" e "b" dello Statuto A.R.I. e comportano automaticamente il recesso e l'esclusione anche dalla Sezione A.R.I. di appartenenza.

**ORDINAMENTO - TITOLO I - ORGANI DELLA SEZIONE**

***Art. 7 - (Organi)***

Sono organi della Sezione:

- a) l'Assemblea della Sezione;*
- b) il Consiglio Direttivo;*
- c) il Sindaco.*

**CAPO I - ASSEMBLEA DEI SOCI**

***Art. 8 - (Composizione)***

Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono composte da tutti i Soci A.R.I. iscritti alla Sezione in regola con il pagamento della quota associativa annua e che abbiano il godimento di tutti i diritti di cui al precedente Art. 5.

***Art. 9 - (Assemblea Ordinaria)***

L'Assemblea Ordinaria è convocata una volta all'anno e normalmente entro il 30 aprile.



***Art. 10 - (Assemblea Straordinaria)***

L'Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo od il Sindaco lo ritengano opportuno o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno un decimo dei Soci Effettivi iscritti alla Sezione ed in regola con il pagamento delle quote associative ed in pieno godimento di tutti i diritti di cui all'Art.5.

***Art. 11 - (Formalità per la convocazione)***

Il Consiglio Direttivo stabilisce di volta in volta il giorno, l'ora ed il luogo dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria, nonché il relativo Ordine del Giorno. Provvede altresì a rendere note tali indicazioni ai Soci mediante lettera di convocazione da inviarsi per posta almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea stessa.

***Art. 12 - (Competenza dell'Assemblea Ordinaria)***

All'Assemblea Ordinaria dei Soci devono essere sottoposti:

- a) *la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento economico e sul funzionamento della Sezione;*
- b) *il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario decorso ed il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario dell'anno corrente. Agli effetti contabili l'esercizio finanziario inizierà il 1 gennaio e terminerà il 31 dicembre. Dai bilanci deve risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della Sezione;*
- c) *la relazione del Sindaco sull'andamento della gestione contabile;*
- d) *gli argomenti eventualmente proposti sia dal Consiglio Direttivo sia dal Sindaco;*
- e) *l'Assemblea nomina tra i Soci il rappresentante di Sezione che affiancherà il Presidente in seno al Comitato Regionale.*



***Art. 13 - (Verbale di Assemblea)***

Di ogni Assemblea deve essere redatto verbale a cura del Segretario, come previsto dall'Art. 20 del presente Regolamento. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario della Sezione.

**CAPO II - CONSIGLIO DIRETTIVO**

***Art. 14 - (Composizione)***

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti per referendum segreto, personale e diretto fra i Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota sociale ed aventi il godimento di tutti i diritti sociali.

Il Consiglio Direttivo a sua volta elegge fra i suoi componenti:

- a) il Presidente;*
- b) un Vice Presidente;*
- c) un Segretario con mansioni di Cassiere;*
- d) un Vice Segretario senza mansioni di Cassiere.*

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

***Art. 15 - (Elezioni)***

Per l'elezione del Consiglio Direttivo, il Sindaco con l'ausilio del Segretario provvede ad inviare a ciascun Socio:

- a) l'elenco dei Soci che godono dei diritti sociali;*
- b) la scheda di votazione;*
- c) l'elenco dei candidati;*



- d) una busta preindirizzata per la restituzione della scheda;*
- e) le candidature dovranno essere presentate direttamente al Sindaco, o tramite il Segretario, per iscritto dagli interessati entro il termine stabilito dal Sindaco stesso;*
- f) l'Assemblea Straordinaria può prevedere modalità diverse per le elezioni.*

### **Art. 16 - (Convocazione)**

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno ogni 60 giorni. La data e l'ora della convocazione, nonché l'Ordine del Giorno della riunione, devono essere rese note almeno sette giorni prima, mediante avviso scritto. Lo stesso avviso deve essere inviato al Sindaco che ha facoltà di partecipare alle riunioni senza diritto di voto. In casi di urgenza, il Presidente del Consiglio Direttivo può convocare telefonicamente i Consiglieri ed il Sindaco, con un preavviso di almeno 24 ore. In ogni caso le riunioni dovranno essere effettuate nel corso della settimana, nelle giornate concordate con i Consiglieri ed il Sindaco, dipendentemente dagli impegni di carattere personale e lavorativo dei singoli, od, inderogabilmente, nei giorni prefestivi e festivi.

### **Art 17 - (Poteri)**

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per legge o per Statuto della ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI non siano di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci. In particolare il Consiglio Direttivo, o l'Organo da questi delegato, dà parere sull'ammissione degli aspiranti Soci A.R.I..

### **Art. 18 - (Validità delle adunanze)**

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno cinque membri; nessuna adunanza sarà tuttavia valida se non sarà presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, con l'assistenza del Segretario. Eccezionalmente, a causa di gravi motivi, l'adunanza potrà essere presieduta dal Consigliere più anziano di età. Le delibere saranno valide se prese a maggioranza di voti (50%+1); in caso di parità prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. In nessun caso



possono essere adottate deliberazioni che non abbiano riportato almeno quattro voti favorevoli.

***Art. 19 - (Assenza e vacanza dei Consiglieri)***

In caso di assenza di un Consigliere per tre volte in un anno, il Consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione cooptando (scelta indipendente dalla graduatoria dei Soci non eletti) un altro Socio Effettivo. In caso di vacanza e fino ad un massimo di due Consiglieri eletti in prima votazione, ai sensi dell'Art. 14 del presente Regolamento, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione con altrettanti Soci Effettivi aventi pieni diritti e senza apposite elezioni. Oltre i due Consiglieri, si adotterà in ogni caso lo stesso criterio dello Statuto e del Regolamento di Attuazione per quanto attiene il Consiglio Direttivo Nazionale.

**CAPO III - LIBRI SOCIALI**

**OBBLIGATORI E FACOLTATIVI**

***Art. 20 - (Libri delle adunanze e delle deliberazioni)***

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto un sintetico verbale nel libro delle adunanze e delle deliberazioni. Ogni deliberazione del Consiglio Direttivo, con l'indicazione della data in cui è stata presa e dei voti favorevoli riportati, è altresì iscritta nel suddetto libro a fogli progressivamente numerati, vistati e siglati dal Sindaco prima dell'uso. Ogni verbale sarà firmato dai Consiglieri presenti e dal Sindaco. Identiche formalità devono essere esperite nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea. Copia delle delibere del Consiglio e dell'Assemblea deve essere affissa all'albo della Sezione o portato a conoscenza dei Soci tramite circolare.

***Art. 21 - (Libri contabili)***

La gestione contabile amministrativa della Sezione deve avvenire in osservanza delle normative di legge vigenti. Il Consiglio Direttivo può delegare annualmente, con regolare mandato, un Dottore o Ragioniere Commercialista, iscritto all'Albo Professionale, affinché esegua tutte le operazioni



inerenti alla gestione contabile amministrativa della Sezione, domiciliando i libri contabili presso lo studio del professionista.

Il nominativo del professionista incaricato verrà comunicato ai Soci mediante esposizione all'albo della Sezione.

I Soci possono visionare i libri contabili alla presenza del Sindaco o di un Consigliere, previa richiesta scritta da presentare al Sindaco.

### ***Art. 22 - (Libri sociali facoltativi)***

La Sezione può tenere altri libri sociali quando lo ritiene opportuno per lo svolgimento della sua attività, con le modalità comuni ai libri sociali obbligatori, già viste agli Art. 19 e 20.

## **CAPO IV - SINDACO**

### ***Art. 23- (Elezione)***

Il Sindaco viene eletto per referendum fra i Soci Effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali ed aventi pieno godimento dei diritti sociali. Il Sindaco dura in carica tre anni e può essere rieletto. Le elezioni del Sindaco avvengono contemporaneamente a quelle del Consiglio Direttivo. E' compito dello stesso curare le elezioni due mesi prima della scadenza del mandato.

### ***Art. 24 - (Poteri)***

Il Sindaco esercita il controllo generale sull'amministrazione della Sezione e sulla gestione sociale, nonché sulle votazioni per referendum. In particolare controlla l'organizzazione del referendum e lo scrutinio dei voti effettuato dal Comitato Elettorale.

### ***Art. 25 - (Vacanza del Sindaco)***

In caso di vacanza del Sindaco, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione, nominando il candidato



immediatamente successivo nella graduatoria formatasi al momento dell'elezione del Sindaco. Nel caso che due o più Soci abbiano lo stesso posto nella suddetta graduatoria, viene nominato il Socio Effettivo più anziano di età. In assenza di candidati aventi diritto alla sostituzione, verrà indetto un Referendum tra i Soci effettivi aventi diritto al voto, nel quale si procederà all'elezione del Sindaco.

Il Sindaco così nominato od eletto rimane in carica sino allo scadere del triennio previsto.

### ***Art. 26 - (Gratuità delle cariche sociali)***

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso delle spese incontrate per l'esecuzione di eventuali, particolari incarichi debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo. L'importo massimo rimborsabile deve essere stabilito all'atto del conferimento dell'incarico stesso.

## **CAPO V - VOTAZIONI E DELIBERE**

### ***Art. 26 - (Votazioni e delibere)***

Le votazioni avvengono in Assemblea o per Referendum e possono essere deliberative o consultive.

### ***Art. 28 - (Votazioni per Referendum e in Assemblea)***

Le votazioni per Referendum sono indette dal Consiglio Direttivo o su voto dell'Assemblea dei Soci; in questo ultimo caso il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di indire Referendum entro trenta giorni dal voto assembleare. Il Consiglio Direttivo all'uopo trasmette a tutti i Soci, aventi il pieno godimento dei diritti sociali e in regola con il pagamento della quota sociale, apposita scheda sotto il controllo del Sindaco.

A. Le votazioni per Referendum, diretto, segreto e personale, sono indette fra tutti i Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota sociale al momento dell'espressione del voto ed aventi il pieno godimento dei diritti di cui all'Art. 15 per:

*1. la nomina dei sette membri del Consiglio Direttivo e del Sindaco;*



*2. lo scioglimento della Sezione;*

*3. - per la revisione e modifica del presente Regolamento;*

*4. - per l'adozione di qualsiasi altro provvedimento di vitale importanza per la Sezione.*

B. Tutte le altre delibere non contemplate nel precedente paragrafo possono essere prese dall'Assemblea dei Soci.

### ***Art. 29 - (Chiusura delle votazioni)***

Qualora le votazioni per Referendum avvengano a mezzo posta, le stesse non possono chiudersi prima che siano trascorsi 25 giorni dalla data del timbro postale di spedizione dell'ultima scheda. Entro il termine fissato per le votazioni i Soci possono inviare a mezzo posta alla Sezione, la scheda con il loro voto, oppure possono provvedere direttamente alla consegna manuale della stessa nei giorni appositamente indicati dalla Sezione.

### ***Art. 30 - (Sorveglianza e scrutinio)***

Per garantire la regolarità del Referendum, il Sindaco stabilisce le modalità di compilazione della scheda, ne predispone l'invio ai Soci tramite il Segretario, controlla le operazioni di scrutinio eseguite dal Comitato Elettorale, composto da due o più Soci Effettivi. Di ogni Referendum deve essere redatto verbale, firmato dal Sindaco.

### ***Art. 31 - (Percentuale votanti e votazioni)***

In prima convocazione l'Assemblea dei Soci, Ordinaria o Straordinaria, può deliberare quando sia presente il cinquanta per cento più uno (50%+1) dei Soci Effettivi della Sezione intervenuti all'Assemblea di persona. La stessa percentuale (50%+1) è richiesta per la validità delle deliberazioni. Qualora tale percentuale non sia raggiunta, si procede alla seconda convocazione dopo un'ora dalla prima. In questo caso, per la validità delle deliberazioni, è richiesta la maggioranza dei presenti e votanti.



**Art. 32 - (Cariche Consiglio Direttivo)**

Il Sindaco provvede alla convocazione dei Consiglieri eletti e, con referendum segreto, alla suddivisione degli incarichi, come previsto dall'art. 13 - lettere a - b - c - d - e.  
Il Sindaco stabilisce le modalità del referendum e controlla le operazioni di scrutinio, senza diritto di voto, quindi redige e sottoscrive il verbale del Referendum dei Consiglieri.

**Art 33 - (Obblighi del Presidente)**

Il nuovo Presidente della Sezione, entro il termine massimo di 15 giorni dal risultato delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, deve darne comunicazione alla Sede Centrale e al Comitato Regionale, e provvedere o disporre per tutti gli adempimenti conseguenti e di rito.

**TITOLO II - RAPPRESENTANZA E FIRMA**

**Art. 34 - (Presidente)**

Il Presidente rappresenta la Sezione di fronte ai terzi ed in giudizio; sottoscrive gli atti sociali d'ordinaria amministrazione disgiuntamente dal Segretario; mantiene i contatti con gli Enti locali, ivi compresi quelli dipendenti dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza di quest'ultimo. Il Presidente rappresenta la Sezione in seno al Comitato Regionale insieme con il Rappresentante nominato dall'Assemblea, come dall'Art. 12, lettera "e" del presente Regolamento.

**Art. 35 - (Segretario con mansioni di Cassiere)**

Il Segretario è responsabile dell'amministrazione e della contabilità della Sezione, provvede a tutti gli atti di corrispondenza ordinaria e li sottoscrive disgiuntamente dal Presidente. Provvede, sulla base delle delibere del Consiglio Direttivo, a quanto occorre all'Assemblea dei Soci, alla dotazione della Sezione, esercita le funzioni di Segretario in



seno all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria e nel Consiglio Direttivo. Le operazioni di carattere finanziario e contabile amministrativo possono essere eseguite da un Dottore o Ragioniere Commercialista, come previsto dall' art. 20 - secondo comma - del presente Regolamento.

***Art. 36 - (Conto corrente bancario o postale di Sezione)***

Il Presidente ed il Segretario sono titolari e responsabili in proprio (in sede penale e civile), del conto corrente bancario o postale di Sezione, con firma disgiunta. Nel caso di assenza temporanea, la titolarità del conto corrente non può essere estesa al Vice Presidente ed al Vice Segretario; altresì, nel caso di vacanza, si provvederà alla loro sostituzione, come previsto dagli articoli 18 e 13 del presente Regolamento. Tutti i movimenti finanziari dovranno essere autorizzati dal Consiglio Direttivo, previo benestare da parte del Sindaco.

**DISPOSIZIONI FINALI**

***Art. 37 - (Efficacia obbligatoria)***

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli iscritti; dalla data della loro iscrizione per i nuovi iscritti e dalla data di approvazione per i Soci attuali. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento allo Statuto A.R.I. vigente, al Regolamento di Attuazione, al Regolamento del Comitato Regionale.

***Art. 38 - (Sanzioni disciplinari)***

I Soci che si rendono imputabili di gravi colpe verso la Sezione o verso l'A.R.I. sono deferiti, con delibera del Consiglio Direttivo, al Comitato Regionale che, dopo aver sentito gli interessati, ed aver accertato la fondatezza dei fatti loro contestati, può promuovere l'esclusione del Socio dall'A.R.I. presso il Consiglio Direttivo Nazionale. L'eventuale esclusione del Socio comporta la perdita di tutti i diritti sociali di cui all'Art.5.



***Art. 39 - (Scioglimento della Sezione)***

In caso di scioglimento della Sezione, i beni risultanti da inventario ed ogni altra voce attiva (crediti, debiti, ecc.) sono devoluti, dopo la loro liquidazione, alla Sede Centrale dell'A.R.I.. In ogni caso non si potrà mai procedere alla divisione dell'attivo fra i Soci.

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*